



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 3

DECRETO N. 593/DECA/16 DEL 25.03.2011

Direttive per l'azione amministrativa e la gestione delle misure 211 e 212 - annualità 2011

1. Dotazione finanziaria

Il fabbisogno finanziario per i bandi per le Misure 211 e 212 annualità 2011, è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata dal PSR 2007/2013 alle due Misure 211 e 212 al netto delle spese di transizione e delle spese necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario delle domande di pagamento riferite alle due Misure 211 e 212 annualità 2008, 2009 e 2010.

2. Modalità e termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e della relativa documentazione

La compilazione e la presentazione delle domande di aiuto/pagamento è effettuata utilizzando le funzionalità on line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN per il tramite dei CAA autorizzati da AGEA.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 "Presentazione tardiva delle domande", paragrafo 1, primo e terzo comma, del Reg. (CE) n. 1122/2009, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento tramite il portale SIAN è fissato al 16 maggio 2011.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 "Presentazione tardiva delle domande", paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1122/2009, il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica delle domande di aiuto/pagamento, tramite il portale SIAN, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 è fissato al 31 maggio 2011.

Il termine per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento cartacea e della pertinente documentazione all'Ufficio istruttore (ARGEA Sardegna) sarà stabilito con provvedimento del Direttore del Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura Responsabile di Misura.

3. Requisiti aziendali di ammissibilità in caso di adesione alle due misure 211 e 212

In analogia a quanto già chiarito per le precedenti annualità, si conferma che può beneficiare dell'indennità compensativa per entrambe le misure 211 e 212 l'imprenditore agricolo singolo o associato che conduce una delle seguenti tipologie aziendali:

1. *azienda ad indirizzo zootecnico* con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana¹ non inferiore a 10 ettari e con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata² non inferiore a 10 ettari, nonché con una consistenza bestiame aziendale pari ad almeno 5 UBA. Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci, la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e la consistenza bestiame aziendale deve essere pari ad almeno 5 UBA moltiplicato per il numero totale dei soci.
2. *azienda ad indirizzo non zootecnico* con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 2 ettari e con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 2 ettari. Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e la SAU aziendale ammissibile a premio

¹ Zona delimitata ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3° della Direttiva CEE n. 268/75 del 28 aprile 1975.

² Zona delimitata ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4° della Direttiva CEE n. 75/268 del 28 aprile 1975.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 3

DECRETO N. 593/DECA/16 DEL 25.03.2011

ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci.

3. *azienda apistica* con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 2 ettari e con SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 2 ettari, nonché con almeno 30 alveari. Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci, la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e il numero di alveari deve essere pari ad almeno 30 moltiplicato per il numero totale dei soci.

4. Periodo di impegno

Il periodo d'impegno relativo all'annualità 2011 decorre dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 (anno d'impegno).

Il beneficiario si impegna inoltre a proseguire un'attività agricola nelle zone eleggibili all'aiuto per cinque anni (di seguito quinquennio d'impegno) a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa. Per i beneficiari del primo pagamento dell'indennità compensativa nell'annualità 2011 il quinquennio d'impegno decorre dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015. In tal caso:

- se il beneficiario ha aderito a una sola delle misure 211 e 212, l'impegno si considera rispettato se durante i cinque anni il beneficiario rimane iscritto alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole e conduce un'azienda con almeno i requisiti aziendali di una delle tipologie aziendali, di cui al documento "Criteri di selezione delle operazioni (ALL. E)" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSR;
- se il beneficiario ha aderito ad entrambe le misure 211 e 212, l'impegno si considera rispettato se durante i cinque anni il beneficiario rimane iscritto alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole e conduce un'azienda con almeno i requisiti aziendali di una delle tipologie aziendali di cui al precedente paragrafo 3..

Negli altri casi (beneficiari del primo pagamento in annualità precedenti al 2011), ai fini del rispetto del quinquennio d'impegno si rimanda a quanto stabilito nelle disposizioni riferite all'anno d'impegno cui si riferisce il primo pagamento.

5. Disposizioni particolari

5.1. In analogia a quanto già disposto per le precedenti annualità, si stabilisce che l'imprenditore agricolo singolo, titolare di un'azienda individuale, che sia nel contempo anche "socio con i requisiti" (età inferiore a 65 anni e non titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità a qualsiasi titolo) di una o più imprese associate, può in alternativa:

- a. essere inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di una sola impresa associata; a tal fine deve dichiarare di non aver presentato domanda di aiuto all'indennità compensativa in qualità di imprenditore agricolo singolo né di essere stato inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di altre imprese associate;
- b. oppure presentare domanda di aiuto per l'indennità compensativa in qualità di imprenditore agricolo singolo; a tal fine deve dichiarare di non essere stato inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di imprese associate.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 3

DECRETO N. 593/DECA/16 DEL 25.03.2011

Nel caso in cui il soggetto presenti domanda di aiuto come imprenditore agricolo singolo e risulti anche inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di una o più imprese associate, la domanda presentata come imprenditore agricolo singolo sarà ritenuta non ammissibile e nella determinazione della indennità compensativa della/impresa associata non è considerato "socio con i requisiti".

Nel caso in cui il soggetto risulti inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di più imprese associate, nella determinazione della indennità compensativa di tali imprese associate non è considerato "socio con i requisiti".

Qualora l'azienda abbia le superfici ammissibili a premio localizzate sia in "zona montana" che in "zona svantaggiata" e l'imprenditore agricolo presentanti domanda di aiuto per entrambe le Misure 211 e 212, si stabilisce che:

1. l'importo massimo del premio concedibile è pari a quello massimo stabilito per la tipologia aziendale della zona in cui è localizzata la prevalenza della SAU ammissibile a premio (di seguito "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata");
2. nel caso in cui la SAU ammissibile a premio in zona montana risulti uguale alla SAU ammissibile a premio in zona svantaggiata, il premio massimo concedibile è pari a quello massimo stabilito per la tipologia aziendale in zona montana;
3. l'importo del premio spettante è dato dalla somma dei premi determinati con le modalità di seguito descritte:
 - a. per la SAU ammissibile a premio localizzata in zona montana, il premio spettante è determinato applicando gli importi degli aiuti previsti nella Misura 211;
 - b. per la SAU ammissibile a premio localizzata in zona svantaggiata, il premio spettante è determinato applicando gli importi degli aiuti previsti nella Misura 212.

Qualora la somma di premi di cui ai precedenti punti a. e b. sia superiore al "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata", il premio concedibile è pari al "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata". In tal caso, il "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata" sarà ripartito tra le due misure in proporzione diretta.

5.2. Poiché l'adesione alle misure 211 e 212 è consentita mediante la presentazione di un'unica domanda di aiuto/pagamento, si chiarisce che qualora in sede di controllo si rilevi che lo stesso richiedente ha presentato più domande di aiuto/pagamento (es. una domanda per la misura 211 e una domanda per la misura 212; oppure una domanda per la misura 211 e una domanda per le due misure 211 e 212, oppure due o più domande a valere sulla stessa misura, ecc.), l'ufficio istruttore dovrà acquisire dal richiedente apposita comunicazione scritta con gli estremi dalla domanda di aiuto/pagamento che intende mantenere valida e gli estremi dalla/delle domanda/e di aiuto/pagamento che invece intende revocare. Tale procedura di regolarizzazione può essere applicata anche per analoghe situazioni relative alle annualità precedenti al 2011.

6. Codici prodotto/uso ammissibili a premio

Sono ammissibili a premio tutti codici prodotto e uso, ove presente, che nell'allegato n. 2 al presente decreto sono classificati SAU, ad eccezione di quelli riportati nella seguente tabella A.

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 3

DECRETO N. 593/DECA/16 DEL 25.03.2011

Tabella A - Codici prodotto/uso classificati SAU e non ammissibili a premio

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE DESTINAZIONE PRODUTTIVA	CODICE USO	DESCRIZIONE USO
003	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	004	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE ART. 22-24 REG. 1257/99
003	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	011	REG. (CEE) 2078/92 - MISURA F - SUPERFICI SOMMERSE
003	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	018	RIPRISTINO DI HABITAT E BIOTOPHI - DEROGA 2 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006) (Elementi naturali realizzati ai sensi del Reg. CE 1257/99 art. 22)
003	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	021	Messa a riposo ai sensi del Reg. CEE 1272/88
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	001	PRATICHE AGRONOMICHE
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	002	COPERTURA VEGETALE, NATURALE O SEMINATA (SFALCI)
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	003	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	004	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA - MISCUGLIO DI SORGO, GIRASOLE E MAIS
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	005	LAVORAZIONI MECCANICHE - INTENZIONE DI SEMINA DOPO IL 15 LUGLIO
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	006	LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	008	LAVORAZIONI MECCANICHE
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	009	Messa a riposo ai sensi del Reg. CEE 1272/88 - ad esclusione delle destinazioni non ammissibili ai titoli basati sulla superficie ai sensi del Reg. CE 73/09 Art. 34
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	010	MAGGESE VESTITO

7. Riduzioni ed esclusioni

Poiché tutti i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1975/2006 devono intendersi come riferimenti al Regolamento (UE) n. 65/2011 e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato II a quest'ultimo regolamento, fatte salve le eventuali modifiche del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, anche per il 2011 continua ad applicarsi il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3027/DecA/93 del 02/12/2008 e successive modifiche e integrazioni, concernente il sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure 211 e 212 del PSR 2007/2013.

Per quanto non specificato nel predetto Decreto n. 3027/DecA/93 del 02/12/2008, si rimanda a quanto previsto dal predetto D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 ed eventuali successive modifiche, nonché dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 3

DECRETO N. 593/DECA/16 DEL 25.03.2011

8. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento a quanto previsto nel PSR 2007-2013 della Regione Sardegna, nonché alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Ulteriori istruzioni relative alla presentazione delle domande ed all'attuazione della Misura potranno essere disposte mediante atti dell'Autorità di gestione del PSR e/o del Direttore del Servizio Responsabile di misura.

L'Assessore dell'Agricoltura si riserva ove necessario la facoltà di impartire ulteriori disposizioni.